

**Capitolato d'oneri per la concessione del servizio
di gestione, riscossione ed accertamento
dell'imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni e
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI**
- ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**
- ART. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO**
- ART. 6 - CAUZIONE**
- ART. 7 - VARIAZIONE DI TARIFFA**
- ART. 8 - CARATTERE DEL SERVIZIO**
- ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 10 - IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 12 - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 13 - OBBLIGHI DEL Comune di Arona**
- ART. 14 - PERSONALE**
- ART. 15 - RESPONSABILITA' DELLAPPALTATORE**
- ART. 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO**
- ART. 17 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO IN CONCESSIONE**
- ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO**
- ART. 19 - GESTIONE CONTABILE**
- ART. 20 - SERVIZI GRATUITI E RIDUZIONI**
- ART. 21 - PENALITA' E CONTROVERSIE**
- ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**
- ART. 23 - DIVIETI**
- ART. 24 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**
- ART. 25 - CONTROVERSIE**
- ART. 26 - NORME GENERALI**
- ART. 27 - NORME TRANSITORIE**
- ART. 28 - SPESE ED ONERI FISCALI**

Articolo 1 Oggetto

L'affidamento ha per oggetto i seguenti Servizi, in concessione:

- la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità;
- la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, delle pubbliche affissioni e relativi diritti;
- la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente.

Articolo 2 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP regolate dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, capo I^a e II^a e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali.

Articolo 3 Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in tre anni a decorrere dal 1° aprile 2016 fino al 31/03/2019.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.

Al termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

La Concessione del servizio proseguirà fino alla naturale scadenza, anche nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 63 del D. Lgs. 446/97, fatta salva la possibilità ex lege di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell' introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili e, comunque, per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione dell'oggetto della Concessione.

Articolo 4 Corrispettivo del Servizio

Il servizio è affidato in concessione ad aggio sulle riscossioni effettuate, così come risultante dalle procedure di gara, fermo restando i minimi garantiti fissi annui rispettivamente di € 50.000,00 per l'imposta sulla pubblicità, di € 50.000,00 per la tosap e di € 16.000,00 per il diritto sulle pubbliche affissioni a favore del Comune.

Saranno a carico della ditta Concessionaria tutte le spese inerenti la gestione del servizio nonché quelle eventuali derivanti da procedimento giudiziario.

Articolo 5 Modalità di versamento

L'aggio va rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso per tutta la durata contrattuale e comprensivo di ogni onere.

Il Comune provvede ad incassare direttamente, su conti correnti postali dedicati ad hoc, gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui al presente capitolato.

I versamenti eseguiti dai contribuenti, a fronte delle attività svolte dall'affidatario, affluiranno su specifici conti intestati al Comune, che ha l'obbligo di riversare all'affidatario dei servizi l'ammontare di spettanza per lo stesso per ogni singola entrata affidata e gestita, a scadenze trimestrali posticipate entro il giorno quindici del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

Sugli importi incassati il Comune calcolerà le somme a titolo di compenso per le attività svolte di spettanza dell'affidatario al quale verranno corrisposte previa emissione di regolare fattura.

Il Comune fornisce la visibilità degli specifici conti all'affidatario al fine di consentire a questo ultimo una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante.

Le maggiorazioni di cui all'art. 22 comma 9 del D. LGS 507/93 sono attribuite al concessionario in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni previste per una percentuale pari al 50%.

Articolo 6 Cauzione

A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà prestare, in favore del Comune, cauzione definitiva pari al 20% dell'importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06.

Articolo 7 Variazioni di tariffa

Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale o disposte dalla Legge.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.

Nel caso che variazioni di tariffe o della base imponibile superino la percentuale del 10% (dieci per cento), a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi nel corso della concessione, le condizioni economiche contrattuali saranno ragguagliate in misura proporzionale al maggior o minore ammontare delle riscossioni e ciò di comune accordo tra le parti e senza che questo comporti la rescissione del contratto.

Articolo 8 Carattere del servizio

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori. Per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

Nei casi di affissioni urgenti il concessionario non può richiedere compensi straordinari oltre quelli previsti dalla Legge.

Articolo 9 Obblighi del Concessionario

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a) ad applicare il D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia;
- b) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dal Comune;
- c) ad organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari per garantirne la corretta esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- d) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi per conoscenza all'Amministrazione comunale unitamente all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni adottate, fermi restando gli obblighi dello stesso in sede contenziosa;
- e) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- f) a tenere aggiornata una mappa generale, recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- g) ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare, nell'ambito dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, nell'ambito della T.O.S.A.P tutte le occupazioni di spazio pubblico, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni. Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
- h) ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
- i) a mettere a disposizione, pena decadenza della Concessione, negli orari d'ufficio, una immediata reperibilità a mezzo telefonico, mail, fax, al quale si potranno rivolgere i contribuenti e l'utenza, per qualsiasi esigenza in merito all'oggetto del presente Capitolato ed un ufficio appositamente attrezzato come specificato all'art. 12 del presente capitolato d'onere;
- j) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della Legge n. 212/2000, informando, in particolare, lo stesso utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- k) a trasmettere al Comune, entro il mese di marzo di ciascun anno, una rendicontazione analitica riepilogativa di tutti gli introiti dell'anno precedente. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà;
- l) il Concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione la modulistica vidimata necessaria e quanto necessario all'espletamento del servizio. Lo stesso concessionario deve altresì farsi carico, a proprie spese, di inviare al contribuente gli inviti al pagamento con relativi bollettini. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti;
- m) il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione dei dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze

dell'Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o tariffe. Tale banca dati dovrà essere messa a disposizione dell'Ufficio tributi per l'attività di incrocio necessaria per gli altri tributi comunali, inoltre, allo scadere della Concessione dovrà essere consegnata al Comune concedente senza onere alcuno per quest'ultimo;

- n) La società aggiudicataria subentra all'Amministrazione Comunale in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. La società aggiudicataria può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale. La società aggiudicataria è tenuta a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali. Al termine di ogni anno, entro il 31 gennaio successivo, la società dovrà presentare all'Ente una dettagliata relazione sul contenzioso;
- o) il Concessionario, al termine del contratto di concessione, è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione;
- p) il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica in ordine ai requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara.

Articolo 10 Impianti delle pubbliche affissioni

Il Concessionario è tenuto, per tutta la durata del contratto, a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per le pubbliche affissioni accollandosi il relativo onere per gli interventi conseguenti, sia per quelli già esistenti, sia per quelli che verranno installati durante il corso della Concessione, con obbligo di sostituzione di quattro impianti all'anno su indicazione dell'Ente. Sul punto si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti.

Articolo 11 Organizzazione del servizio

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Articolo 12 Attuazione del servizio

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre e mantenere nell'ambito del territorio del Comune di Arona, entro trenta giorni dall'inizio del contratto e per tutta la sua durata, una sede operativa, che dovrà essere allestita, a sue spese, in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata (computers, fotocopiatrici, scanner, ecc...), nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare di collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento sia per consentire lo scambio dei flussi di informazione con il Servizio Tributi dell'Ente.

L'affidatario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

La società affidataria dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio, s'intenderà fatta all'affidatario.

Sulla porta dell'ufficio, sede operativa, dovrà essere apposta una targa con la scritta: "Comune di Arona – Sportello Entrate Comunali – gestione ditta_____". Il predetto ufficio deve rimanere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 il martedì' e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato.

Presso il predetto ufficio il Concessionario deve esporre al pubblico i regolamenti e le tariffe emanate dall'Ente per le entrate Comunali e predisporre l'istituzione di uno schedario degli utenti soggetti al pagamento dei tributi.

Il Concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario dell'Ente preposto ai rapporti tra Comune e Concessionario, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all'ammontare dell'entrata.

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti riscuotendo, tramite bollettini di conto corrente postale o, direttamente su bollettari, entrambi intestati al comune, i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, comma 7, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti riscuotendo, tramite bollettini di conto corrente postale o, direttamente su bollettari, entrambi intestati al comune, la relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Per i versamenti su bollettari, le somme riscosse dovranno essere riversate alla tesoreria Comunale il primo giorno lavorativo successivo all'incasso.

Il Comune vigilerà ed effettuerà i dovuti controlli affinché il servizio proceda regolarmente.

Per tutte le forme pubblicitarie, affissioni e le occupazioni su spazi pubblici effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dalla vigente legislazione e recepite dai regolamenti comunali.

Articolo 13 Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto:

- a) a rilasciare al Concessionario, in ordine a ciascun servizio, copia del regolamento comunale, della deliberazione inerente la classificazione delle vie e delle piazze pubbliche nonché quelle di determinazione delle tariffe;
- b) a trasmettere puntualmente al Concessionario copia di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate in ordine alla occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche ed alla pubblicità permanente e temporanea.

In ogni caso, il Concessionario dovrà prendere visione della documentazione autorizzativa comunale, ai fini della determinazione ed esazione del tributo da parte dell'utente, ovvero fornire tutte le informazioni necessarie per l'eventuale perfezionamento delle pratiche presso i competenti uffici comunali.

Articolo 14 Personale

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il nominativo del personale incaricato per l'espletamento del servizio, con individuazione del Responsabile della direzione del servizio, ed indicarne i successivi cambiamenti.

Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per il Comune; la Ditta Concessionaria è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto, pertanto, potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale, se non quelli previsti dalla legge.

Gli incaricati del Concessionario dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere a quesiti ed esigenze dei contribuenti e dell'utenza. A tal fine dovrà essere sottoposto ad aggiornamenti periodici a cura del Concessionario.

Tutto il personale addetto ai servizi deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza e del pubblico in genere, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedano.

Articolo 15 Responsabilità dell'appaltatore

Dal giorno in cui saranno effettuate le consegne e, quindi, dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti comunali.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione sia Civile che Penale, ovvero da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose sia per mancata erogazione del servizio verso i committenti sia per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, purché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni, il cui massimale non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00.

Articolo 16 Riservatezza e segreto d'ufficio

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento.

Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Articolo 17 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di: perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto di affissione e della tassa occupazione suolo pubblico.

Articolo 18 Vigilanza e controllo

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali. Gli uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli e le verifiche che riterranno opportuni. Il Concessionario o il suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni.

Articolo 19 Gestione contabile

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata, dal Concessionario, sino alla scadenza del contratto, presso la propria sede principale fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'Ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Articolo 20 Servizi gratuiti e riduzioni

Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti Comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell' art. 21 del D. Lgs 507/93 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale vigente, assicurando la giusta diffusione degli avvisi nei vari quartieri della città e le relative frazioni.

Articolo 21 Penalità – Controversie

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune, tramite il Responsabile del Servizio Tributi:

- contesterà l'infrazione o l'omissione al Concessionario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli;
- per i casi di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato o dai Regolamenti, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, applicherà una penale variabile a seconda della gravità da € 150,00 ad € 500,00;

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza notificata nei modi di legge, alla quale il Concessionario potrà presentare controdeduzioni entro 10

(dieci) giorni. L'Amministrazione deciderà in ordine alle controdeduzioni presentate nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il Concessionario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

Nel caso di tardivo versamento di importi riscossi con forme diverse dai conti correnti postali intestati al Comune, si applicheranno gli interessi di mora ex art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La penalità pecuniaria non libera il Concessionario dall'obbligo di risarcire al Comune o a terzi eventuali danni causati ovvero di rimborsare al Comune spese sostenute per il mancato o incompleto o trascurato servizio nel caso che la Ditta, diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, né pregiudica la possibilità del Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sulla polizza assicurativa.

Articolo 22 Risoluzione del contratto di concessione

Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto nel caso in cui la Ditta commetta una o più delle seguenti violazioni:

- decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;
- non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico della ditta affidataria;
- sospensione o abbandono del servizio;
- continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;
- violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;
- mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'apertura della sede locale;
- inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto;

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa appaltatrice incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento.

In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la Ditta concessionaria risponde con il proprio patrimonio.

La concessione si intenderà risolta in pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che determinino la cessazione della Concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune se non previsto dalla legge.

Articolo 23 Divieti

E' vietata l'attribuzione in subappalto del servizio da parte del Concessionario.

Ai sensi dell' art. 11, comma 2, lett. b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio o parti del servizio a terzi comporta la cancellazione dall' Albo.

Non è altresì consentita la cessione del presente contratto. Il verificarsi dell' evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

Articolo 24 Disciplina del servizio

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare del:

- D. Lgs. 446/97;
- D. Lgs. 507/93;
- DM 26 aprile 1994;
- DM 4 dicembre 2001;
- RD 639/1910;
- Regolamento dell'imposta di pubblicità;
- Regolamento per la Tosap

Articolo 25 Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza del Foro di Verbania.

Articolo 26 Norme generali

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Comune si impegna per tutta la durata del contratto a non servirsi di altri per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Concessione, restando così impegnato ad attuare i servizi stessi per mezzo della Concessionaria.

Sugli edifici aventi carattere storico o in quelli designati dal Comune a proprio esclusivo insindacabile giudizio, non potranno apporsi né affissioni, né pubblicità di alcun genere.

Tutte le spese del contratto (imposte, tasse, bolli diritti etc..) e quelle ad esse successive e conseguenti, nonché quelle del personale, del materiale di cancelleria e delle tasse per l'esecuzione del presente appalto, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore. Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dall'organo competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, valgono le norme generali del Codice Civile e quelle speciali del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme dei regolamenti comunali dei servizi oggetto del presente capitolato e del codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006).

Articolo 27 Norme Transitorie

Nel caso in cui, per esito di gara, non dovesse esserci continuità nella gestione del servizio, la posizione del personale che attualmente espleta il servizio stesso nell'unità locale, deve essere garantita nel rispetto del contratto di lavoro.

Articolo 28 Spese ed oneri fiscali

Tutte le spese ed oneri fiscali inerenti al contratto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.